Conto corrente con la Posta — Anno 77° — Numero 94

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 23 aprile 1936 - Anno XIV — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 27 dicembre 1935-XIV, n. 2566.

Disposizioni per ottenere una maggiore efficienza dell'apparecchio silenziatore dei motocicli, delle motocarrozzette e dei motofurgoncini.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di ottenere, nell'interesse della pubblica quiete, una maggiore efficienza dell'apparecchio silenziatore dei motocicli, delle motocarrozzette e dei motofurgoncini;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Gli apparecchi silenziatori, di cui sono provvisti i motocicli, le motocarrozzette ed i motofurgoncini in circolazione, debbono essere sempre mantenuti in perfetta efficienza ed essere anche muniti di uno speciale diaframma o di altro idoneo dispositivo supplementare atto a ridurre ulteriormente la pressione e la velocità di efflusso dei gas di scarico in maniera tale da consentire una silenziosità maggiore di quella normale.

Il diaframma o dispositivo supplementare deve essere collocato in posizione chiaramente visibile e potersi mettere soltanto in due posizioni, l'una di completa inclusione e l'altra di esclusione.

Art. 2. — L'inclusione del diaframma o dispositivo supplementare di cui all'articolo primo è obbligatoria quando i motocicli, le motocarrozzette ed i motofurgoncini circolano nell'ambito dei centri urbani mentre ne è permessa l'esclusione quando circolano fuori dell'abitato dei centri urbani.

Art. 3. — I modelli dei silenziatori debbono essere presentati dalle ditte costruttrici di motocicli, motocarrozzette e motofurgoncini alla preventiva approvazione del Ministero delle comunicazioni, Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili.

Art. 4. — I Circoli ferroviari d'ispezione, nel provvedere agli accertamenti di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 11 aprile 1935, n. 695, devono verificare la rispondenza dell'apparecchio silenziatore

al modello approvato e la sua efficienza sia per la silenzionistà normale sia per quella maggiorata.

Art. 5. — Il termine stabilito dall'art. 2 del R. decreto-legge 11 aprile 1935, n. 695, è prorogato al 30 giugno 1936.

Art. 6. — Il contravventore alle disposizioni del presente decreto è punito con le sanzioni stabilite nel 1° capoverso dell'art. 2 del R. decreto-legge 11 aprile 1935, n. 695.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — SOLMI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 371, *foglio* 65 — MANCINI.

REGIO DECRETO 9 dicembre 1935-XIV, n. 2567.

Approvazione del nuovo statuto organico della Congregazione di carità di Strembo.

N. 2567. R. decreto 9 dicembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico della Congregazione di carità di Strembo.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1936 - *Anno XIV*

REGIO DECRETO 9 dicembre 1935-XIV, n. 2568.

Approvazione del progetto di riparto delle attività e passività patrimoniali tra le Congregazioni di carità di Procida e Monte di Procida.

N. 2568. R. decreto 9 dicembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato il progetto di riparto delle attività e passività patrimoniali tra le Congregazioni di carità di Procida e di Monte di Procida.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1936 - *Anno XIV*

LEGGE 26 marzo 1936-XIV, n. 597.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 748, relativo alla istituzione di una Lotteria ippica annuale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 748, relativo alla istituzione di una Lotteria ippica annuale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 2 aprile 1936-XIV, n. 598.

Conversione in legge del R. decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 20, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e la Svizzera per regolare i pagamenti reciproci, stipulato in Roma il 3 dicembre 1935-XIV.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 20, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e la Svizzera per regolare i pagamenti reciproci, stipulato in Roma il 3 dicembre 1935-XIV.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 2 aprile 1936-XIV, n. 599.

Conversione in legge del R. decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 14, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Austria per regolare i pagamenti reciproci, stipulato in Roma il 17 dicembre 1935-XIV.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 14, che ha dato esecuzione all'Accordo tra l'Italia e l'Austria per regolare i pagamenti reciproci, stipulato in Roma il 17 dicembre 1935-XIV.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 12 marzo 1936-XIV, n. 600.

Approvazione delle tabelle che fissano il numero ed il grado degli ufficiali di porto normalmente assegnati all'Amministrazione centrale, e per Direzioni marittime, alle Capitanerie di porto, agli Uffici circondariali marittimi ed agli Uffici marittimi locali retti dal personale predetto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 ottobre 1934, n. 1944, che approva le tabelle che fissano il numero ed il grado degli ufficiali di porto normalmente assegnati all'Amministrazione centrale e, per Direzioni marittime, alle Capitanerie di porto, agli Uffici circondariali marittimi ed agli Uffici marittimi locali retti dal personale predetto;

Visto il R. decreto 9 dicembre 1935, n. 2166, che modifica le circoscrizioni territoriali delle Direzioni marittime del Lazio (Roma) e di Napoli;

Riconosciuta la urgente necessità di aggiornare, anche in conseguenza delle predette modifiche, le tabelle approvate col R. decreto 18 ottobre 1934, n. 1944;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le tabelle II, III, V, VI, VIII, IX, X, XX, XXI, XXXII, annesse al R. decreto 18 ottobre 1934, n. 1944, sono sostituite dalle seguenti:

TABELLA II.

DIREZIONE MARITTIMA DI GENOVA.

Compartimento marittimo di Savona.

GRADI	Personale assegnato alla Capitaneria di Savona
Tenenti colonnelli	1
Maggiori	1
Capitani	4
Ufficiali subalterni	2

TABELLA III.

DIREZIONE MARITTIMA DI GENOVA.

Compartimento marittimo di Genova.

GRADI	Personale assegnato		
	alla Capitaneria di Genova	all'Ufficio circondariale di Sestri Ponente	all'Ufficio circondariale di S. Margherita Ligure
Colonnelli	1	—	—
Tenenti colonnelli	5	—	—
Maggiori	3	—	—
Capitani	7	1	1
Ufficiali subalterni	6	—	—

TABELLA V.

DIREZIONE MARITTIMA DI LIVORNO.

Compartimento marittimo di Viareggio.

GRADI	Personale assegnato	
	alla Capitaneria di Viareggio	all'Ufficio marittimo locale di Marina di Carrara
Tenenti colonnelli	1	—
Maggiori	1	—
Capitani	1	1
Ufficiali subalterni	2	—

TABELLA VI.

DIREZIONE MARITTIMA DI LIVORNO.

Compartimento marittimo di Livorno.

GRADI	Personale assegnato		
	alla Capitaneria di Livorno	all'Ufficio circondariale di Porto S. Stefano	all'Ufficio maritt. locale di Portovecchio di Piombino
Colonnelli	1	—	—
Tenenti colonnelli	2	—	—
Maggiori	1	—	—
Capitani	4	1	1
Ufficiali subalterni	3	—	—

TABELLA VIII.

DIREZIONE MARITTIMA DEL LAZIO (ROMA).

Compartimento marittimo di Civitavecchia.

GRADI	Pers.le assegnato alla Capitaneria di Civitavecchia
Tenenti colonnelli	1
Maggiori	1
Capitani	1
Ufficiali subalterni	1

TABELLA VIII-*bis*.

DIREZIONE MARITTIMA DEL LAZIO (ROMA).

Compartimento marittimo di Roma.

GRADI	Personale assegnato	
	alla Capitaneria di Roma	all'Ufficio circondariale di Anzio
Maggiori	1	—
Capitani	1	1
Ufficiali subalterni	1	—

TABELLA IX.

DIREZIONE MARITTIMA DEL LAZIO (ROMA).

Compartimento marittimo di Gaeta.

GRADI	Pers.le assegnato alla Capitaneria di Gaeta
Maggiori	1
Capitani	2
Ufficiali subalterni	1

TABELLA X.

DIREZIONE MARITTIMA DI NAPOLI.

Compartimento marittimo di Napoli.

GRADI	Personale assegnato						
	alla Capitaneria di Napoli	all'Ufficio circondariale di Ischia	all'Ufficio marittimo locale di Ponza	all'Ufficio marittimo locale di Procida	all'Ufficio circondariale di Pozzuoli	alla Sezione staccata di Bagnoli	all'Ufficio marittimo locale di Capri
Colonnelli	1	—	—	—	—	—	—
Tenenti colonnelli	5	—	—	—	—	—	—
Maggiori	3	—	—	—	—	—	—
Capitani	7	1	1	1	1	1	1
Ufficiali subalterni	5	—	—	—	—	—	—

TABELLA XX.

DIREZIONE MARITTIMA DI ANCONA.

Compartimento marittimo di Rimini.

GRADI	Personale assegnato	
	alla Capitaneria di Rimini	all'Ufficio circondariale di Pesaro
Maggiori	1	—
Capitani	2	1
Ufficiali subalterni	1	—

TABELLA XXI.

DIREZIONE MARITTIMA DI ANCONA.

Compartimento marittimo di Zara.

GRADI	Personale assegnato alla Capitaneria di Zara
Maggiori	1
Capitani	2
Ufficiali subalterni	1

TABELLA XXXII.

DIREZIONE MARITTIMA DI CATANIA.

Compartimento marittimo di Siracusa.

GRADI	Personale assegnato	
	alla Capitaneria di Siracusa	all'Ufficio circondariale di Augusta
Tenenti colonnelli	1	—
Maggiori	1	—
Capitani	1	1
Ufficiali subalterni	2	—

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 371, foglio 59. — MANCINI.

REGIO DECRETO 30 marzo 1936-XIV, n. 601.
Inscrizione della motocisterna « Bacchiglione » nel quadro del Regio naviglio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La motocisterna contrassegnata col N. 7 della portata di 170 tonnellate, acquistata dalla Regia marina dalla Ditta « The Mediterranean Transport C° Ltd. » di Porto Said, è inscritta nel quadro del naviglio da guerra dello Stato fra le navi di uso locale, assumendo il nome di « Bacchiglione », a datare dal 28 agosto 1935-XIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 371, foglio 63. — MANCINI.

REGIO DECRETO 9 marzo 1936-XIV, n. 602.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Emma e Decio Ripandelli » con sede in Candela (Foggia).

N. 602. R. decreto 9 marzo 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Emma e Decio Ripandelli » con sede in Candela (Foggia) viene eretto in ente morale.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1936 - Anno XIV

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1936-XIV.
Estensione delle norme relative alla disciplina del lavoro portuale a Mazara del Vallo.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2476, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, col quale si dettavano norme per la disciplina del lavoro nei porti del Regno;

Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, relativo alla istituzione degli Uffici del lavoro portuale;

Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2162, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1461, col quale si dettavano norme complementari per la disciplina del lavoro nei porti;

Visto il decreto Ministeriale 2 ottobre 1928, relativo alla disciplina del lavoro in alcuni porti del Regno;

Riconosciuta la necessità di estendere al porto di Mazara del Vallo le disposizioni di cui al precitato R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2162;

Udito il Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Nella tabella annessa al decreto Ministeriale 2 ottobre 1928, relativo alla disciplina del lavoro in alcuni porti del Regno, è aggiunta la località sotto indicata:

Direzione marittima	Compartimento marittimo	Località	Autorità cui spetta provvedere alla disciplina del lavoro
Palermo	Trapani	Mazara del Vallo	Ufficio marittimo locale

Roma, addì 8 aprile 1936 - Anno XIV

Il Ministro: BENNI.

(1037)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1936-XIV.
Proroga a tutta l'annata venatoria 1936-37 del divieto di caccia disposto con decreto Ministeriale 13 luglio 1935 nella zona di Ariano Polesine (Rovigo).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 13 luglio 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, nella zona di Ariano Polesine (Rovigo) dell'estensione di ettari 1000 circa, delimitata dai seguenti confini:

a nord, Scolo Gozzi;
a sud, Argine consorziale Brenta;
ad est, Strada Romea;
ad ovest, Strada S. Basilio Taglio di Po;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Rovigo e udita la Commissione venatoria centrale;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 13 luglio 1935, nella zona di Ariano Polesine (Rovigo), delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1936-37.

La Commissione venatoria provinciale di Rovigo provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 aprile 1936 - Anno XIV

(1033) *Il Ministro*: ROSSONI.

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1936-XIV.
Facilitazioni di viaggi per la stagione estiva autunnale.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) n. C. 311/3895/23 in data 27 marzo 1936-XIV;

Viste le Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato approvate con R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1948;

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1948;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad applicare, durante la prossima stagione estivo-autunnale, la tariffa differenziale ridotta del 50 per cento per viaggi individuali alle località balneari, termali e climatiche, che saranno stabilite dall'Amministrazione stessa, vincolando il ritorno ad una permanenza di almeno sei giorni nella località prescelta.

Per le località balneari e termali le facilitazioni stesse saranno applicate per un periodo di tre mesi, per le località climatiche invece per un periodo di due mesi.

Art. 2. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata, inoltre, ad istituire, sempre nel periodo suddetto e in congiunzione con i biglietti suaccennati, speciali libretti a scontrini per famiglie con diritto ad effettuare, con la tariffa differenziale ridotta del 50 per cento, dieci viaggi di andata e di ritorno senza vincolo di soggiorno, fra la località prescelta di villeggiatura e quella di residenza abituale.

Art. 3. — L'Amministrazione suddetta è autorizzata ancora ad istituire, durante la prossima stagione estivo-autunnale, per il movimento locale verso località balneari e termali, e per un periodo non superiore a 4 mesi, speciali biglietti giornalieri di andata-ritorno a tariffa n. 5 (ridotta del 50 per cento) e biglietti di abbonamento quindicinali e mensili a prezzi ridotti del 50 per cento.

Verificandosi per talune corrispondenze una diretta concorrenza di altri mezzi di trasporto, la stessa Amministrazione è altresì autorizzata a fissare i prezzi suddetti allo stesso livello di quelli praticati dai mezzi concorrenti.

Art. 4. — Il direttore generale delle Ferrovie dello Stato stabilirà le norme e modalità d'uso dei biglietti di cui agli articoli 1, 2 e 3, rendendo note con appositi elenchi le località per le quali dovranno applicarsi le facilitazioni previste dagli articoli stessi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1936 - Anno XIV

Il Ministro: BENNI.

(1038)

DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA ITALIANA

Articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
8146	10-5-1933	2911	Pola	Bencich Pasquale fu Giovanni.	26-9-1857 - Parenzo	Benci	Labignan Eufemia fu Giuseppe, moglie; Alice e Giovanni, figli.
8147	Id.	2924	Id.	Blasevich Giovanni fu Giov. Maria	3-4-1890 - Parenzo	Biasi	Iurcovich Antonia fu Giovanni, moglie; Sergio e Dario, figli.
8148	Id.	2914	Id.	Bencich Stefano fu Giovanni .	2-11-1897 - Parenzo	Benci	Bravar Giuseppina di Giovanni, moglie; Giovanna, figlia.
8149	Id.	2923	Id.	Blasevich Giordano fu Giovanni	8-4-1902 - Parenzo	Biasi	Iansich Anna di Pietro, moglie; Marcello e Silvano, figli.
8150	Id.	2922	Id.	Blasevich Giacomo fu Giov. Maria	4-11-1871 - Parenzo	Biasi	Musizza Antonia fu Antonio, moglie.
8151	Id.	2921	Id.	Blasevich Antonio fu Martino.	19-2-1900 - Parenzo	Biasi	Pribetich Maria di Michele, moglie; Edda, figlia.
8152	Id.	868	Id.	Glavich Giuseppe fu Luca . .	31-1-1858 - Parenzo	Clavi	Iurcovich Giuseppina, moglie; Anna, figlia.
8153	Id.	851	Id.	Gherbaz Giuseppe fu Antonio.	19-10-1896 - Villanova di Parenzo	Gherbassi	—
8154	Id.	852	Id.	Gherbaz Martino fu Antonio .	7-11-1891 - Villanova di Parenzo	Gherbassi	Decovich Regina di Antonio, moglie.
8155	Id.	870	Id.	Glavich Tomaso fu Luca . . .	21-12-1860 - Torre di Parenzo	Clavi	Cociancich Maria fu Pietro, moglie; Marco, figlio.
8156	Id.	863	Id.	Ghersinich Pietro fu Antonio .	27-1-1905 - Villanova di Parenzo	Ghersini	Marco, Antonio e Maria, fratelli; Ghersinich ved. Maria, fu Michele, madre.
8157	Id.	859	Id.	Ghersinich Luigi fu Giovanni .	7-10-1889 - Parenzo	Ghersini	Gembar Anna fu Giovanni, moglie; Francesco e Giovanni, figli.
8158	Id.	853	Id.	Ghersinich Carlo fu Francesco.	7-8-1915 - Rozzo	Ghersini	—
8159	Id.	1766	Id.	Covacich Marco fu Pietro . .	22-2-1890 - Parenzo	Covacci	Dellapicca Teresa fu Osvaldo, moglie; Pietro, figlio.
8161	Id.	411	Id.	Floricich Giuseppe fu Francesco	27-9-1897 - Villanova di Parenzo	Floris	Stranich Giulia fu Michele, moglie; Giovanni, figlio.
8162	Id.	407	Id.	Fabich Marco di Marco . . .	29-1-1884 - Sbandati di Parenzo	Fabi	Radollovich Rosa fu Antonio, moglie; Giovanni, Stanislao e Marina, figli.
8163	Id.	484	Id.	Maria ved. Lovrinich fu Giuseppe	2-10-1879 - Charbune di Pisino	Laurini	Eufemia ed Antonia, figlie; Silvana Lovrinovich di Eufemia, nipote.
8164	Id.	1759	Id.	Cossinosich Elisabetta di Antonio	8-7-1912 - Villanova di Parenzo	Cossino	—
8165	Id.	1752	Id.	Cociancich Marco fu Marco . .	30-8-1887 - Torre di Parenzo	Cociani	Radoicovich Pasqua fu Antonio, moglie; Marco, figlio.
8166	Id.	204	Id.	Nicolich Giovanni fu Giovanni.	7-3-1881 - Lussinpiccolo	Niccoli	Rudessa Natalina fu Giuseppe, moglie; Iva, figlia.
8167	Id.	203	Id.	Nicolich Giovanni fu Giovanni.	24-11-1880 - Unie di Lussinpiccolo	Niccoli	Nicolich Domenica fu Giovanni, moglie; Lucia, Domenico e Carlo, figli.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, con foglio 14 aprile 1936-XIV, numero 10009/XVIII, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 516, contenente modificazioni alla legge 13 dicembre 1928-VI, n. 3107, concernente l'istituzione dell'Ente Nazionale Serico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 1936-XIV.

(1060)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DEL LAVORO DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA
SERVIZIO DELLE ASSICURAZIONI

(1ª *pubblicazione*)

Svincolo totale della cauzione costituita dall'Associazione Mutua Agordina contro gli incendi.

L'Associazione Mutua Agordina contro gli incendi, con sede in Agordo, ha chiesto lo svincolo totale della cauzione costituita a garanzia degli assicurati a norma degli articoli 33 e 35 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, asserendo che non esiste più alcun sinistro da liquidare e che è stato estinto ogni impegno derivante dalle operazioni assicurative.

Chiunque abbia ragione di opporsi a detto svincolo, a norma degli articoli 28 e 51 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, deve far pervenire in debita forma legale, ricorso a questo Ministero, Direzione generale del lavoro, della previdenza e dell'assistenza - Servizio delle assicurazioni, non oltre il termine di giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia, pure in forma legale, alla società predetta.

(1013)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 18 aprile 1936-XIV - N. 90.

S. U. A. (Dollaro)	12,68
Inghilterra (Sterlina)	62,68
Francia (Franco)	83,50
Svizzera (Franco)	413,25
Argentina (Peso carta)	3,49
Austria (Shilling)	2,364
Belgio (Belga)	2,1465
Canadà (Dollaro)	12,61
Cecoslovacchia (Corona)	52,47
Danimarca (Corona)	2,8025
Germania (Reichsmark)	5,0761
Grecia (Dracma)	11,50
Jugoslavia (Dinaro)	23,19
Norvegia (Corona)	3,0021
Olanda (Fiorino)	8,591
Polonia (Zloty)	238,49
Spagna (Peseta)	170,44
Svezia (Corona)	3,0793
Rendita 3,50 % (1906)	76,25
Id. 3,50 % (1902)	72,525
Id. 3 % lordo	54,325
Prest. redim 3,50 % 1934	75,625
Obbl. Venezie 3,50 %	88,075
Buoni nov 5 % Scad. 1940	90,275
Id. id. 5 % Id. 1941	90,30
Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	90,025
Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	89,975
Id. id. 5 % - Id. 1944	94,075

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 36.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Consolidato 5 %	221136	4500 —	*Mazzocca* Concetta fu Raffaele, moglie di *Imparato Emanuele*, domt. a New York.	*Mazzoccoli* Concetta fu Raffaele, moglie di *Imperati Emmanuele*, domt. a New York.
3,50 % Redimibile (1934)	83913	210 —	Mortalò Carmela, Stella, *Concetta* e Michele di Matteo, minori sotto la p. p. del padre, domt. a Cerignola (Foggia).	Mortalò Carmela, Stella, *Maria-Concetta* e Michele di Matteo, minori, ecc., come contro.
»	287932	245 —	Vender Elide di Pietro, domt. a Parma, con usuf. vital. a Pini Amelia fu Francesco, domt. a Parma.	Vender Elide di Pietro, *minore sotto la p. p. del padre*, domt. a Parma; con usufr. vital. come contro.
»	342658	14 —	Barone Giuseppina, Antonio e Concettina fu Alfredo, minori sotto la p. p. della madre Siano *Antonietta* fu Cosimo, ved. Barone, domt. a Capriglia di Pellezzano (Salerno); con usufr. a Siano *Antonietta* fu Cosimo, ved. di Barone Antonio, domt. a Capriglia di Pellezzano (Salerno).	Barone Elisa, Giuseppina, Antonio e Concettina fu Alfredo, minori sotto la p. p. della madre Siano *Maria-Antonia* fu Cosimo, ved. Barone, domt. come contro. Con usufr. a Siano *Maria-Antonia* fu *Cosimo*, vedova di Barone *Alfredo*, domt. come contro.
»	338371 342657	38,50 84 —	Barone Elisa, Giuseppina, Antonio e Concettina fu Alfredo, minori sotto la p. p. della madre Siano *Antonietta* fu *Cosmo*, ved. Barone, domt. a Capriglia di Pellezzano (Salerno).	Barone Elisa, Giuseppina, Antonio e Concettina fu Alfredo, minori sotto la p. p. della madre Siano *Maria-Antonia* fu *Cosimo* vedova, ecc., come contro.
»	152716	87,50	Barone Concettina fu Alfredo, nubile, domt. a Capriglia di Pellezzano (Salerno).	Barone Concettina fu Alfredo, *minore sotto la p. p. della madre Siano Maria-Antonia* fu *Cosimo*, vedova Barone, domt. come contro.
»	121642	70 —	Corte Giuseppa fu Giuseppe, moglie a Casciola *Antonino*, domt. a Gibellina (Trapani).	Corte Giuseppa fu Giuseppe, moglie di Casciola *Andrea* fu *Antonio*, domt. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	654070	731,50	Levi-Gattinara Lelio fu Salvatore; con usufr. ad Aghemo *Adele* fu Giacomo, domt. a Vercelli.	Intestata come contro, con usufr. ad Aghemo *Adelaide* fu Giacomo, domt. a Vercelli.
3,50 % Redimibile (1934)	164653	700 —	Lombardi Francesco, Ida e Pietro fu Filippo, minori sotto la *p. p. della madre Massara* Rachele fu Ignazio, domt. a Cosenza.	Lombardi Francesco, Ida e Pietro fu Filippo, *minori i primi due sotto la p. p. ed il terzo sotto la tutela legale della madre Massaro* Rachele, domt. come contro.
»	67107	17,50	Franceschini Vittorino fu *Francesco*, minore, sotto la p. p. della madre Scartabellati Giovanna fu Luigi, vedova di Franceschini *Francesco*, domt. a Crema (Cremona).	Franceschini Vittorino fu *Edoardo-Francesco*, minore sotto la p. p. della madre Scartabellati Giovanna fu Luigi, ved. di Franceschini *Edoardo-Francesco*, domt. a Crema (Cremona).
»	84857	196 —	Querci della Rovere Aldo, *Bianco* e *Carlo* fu Guidobaldo, minori, sotto la p. p. della madre Ida Sartorelli, ved. Querci della Rovere, domt. a Venezia; con usufrutto a Sartorelli Ida.	Querci della Rovere Aldo, *Bianca e Carla* fu Guidobaldo, minori, ecc., e con usufrutto come contro.
»	128813	42 —	Giordanino Ninfa di Antonio, moglie di Voglino Ernesto, domt. ad Agliano (Alessandria) vincolata.	Giordanino Ninfa di Antonio, moglie di Voglino *Giuseppe-Felice-Ernesto* domt. come contro, vincolata.
» »	185520 185496	122,50 122,50	*Ricono* Fanny } *Ricono* Laura } fu Antonio, minori sotto la p. p. della madre Marra Maddalena fu Giovanni, ved. *Ricono*, domt. ad Alice Superiore (Torino).	*Riccono* Fanny } *Riccono* Laura } fu Antonio, minori sotto la p. p. della madre Marra Maddalena fu Giovanni, ved. di *Riccono Antonio*, domt. come contro.
»	329438	42 —	Lazzaroni *Teodoro-Andrea* fu Domenico, domt. a Gallarate (Milano), vincolata.	Lazzaroni *Andrea-Teodoro* fu Domenico, domt. come contro, vincolata.
»	35157	350 —	*Imarino* Nicolina di Francesco, moglie di Macaluso Francesco di Calogero, domt. a New York.	*Fucarino* Nicolina di Francesco, moglie, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	596558	175 —	Vigne o Vigna Pietro di Giovanni Pietro, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Villar Pellice (Torino); con usufr. vital. a Vigne o Vigna Giovanni Pietro fu *Pietro* e Talmon Luigia fu Stefano, domt. come sopra.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Vigne o Vigna Giovanni-Pietro fu *Giovanni-Pietro*, ecc., come contro.
3,50 % Redimibile (1934)	491144	210 —	Gavio *Alessandro* fu Alessandro, minore sotto la p. p. della madre Arri Noirde di Angelo, ved. Gavio, domt. a Voghera (Pavia).	Gavio *Sandra* fu Alessandro, minore, ecc., come contro.
»	70007	262,50	Bianchi Teodolinda fu *Giovanni*, minore sotto la tutela di Coffetti Giulio, domt. a Milano.	Bianchi Teodolinda fu *Felice*, minore, ecc., come contro.
Prestito Nazion. 4,50 %	12283 12284 12285 12286	22,50 4,50 4,50 4,50	Dufour Maria-Laura fu *Alessandro*, nubile, interdetta sotto la tutela del fratello Lorenzo, domt. a Villeneuve (Torino).	Dufour Maria-Laura fu *Giuseppe-Alessandro*, nubile, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	190990 220624 247776 303900	297,50 91 — 140 — 210 —	Cortese Francesco, Leopoldo e Giorgina di *Emanuele-Alfredo*, minori sotto la p. p. del padre e nascituri dal detto Cortese *Emanuele-Alfredo* fu Francesco e *Rizzo Clelia* di Benedetto, coniugi, domt. a Dego (Genova), con usufr. vital. ai coniugi Cortese *Emanuele-Alfredo* fu Francesco e *Rizzo Clelia* di Benedetto, domt. a Dego (Genova).	Cortese Francesco, Leopoldo e Giorgina di *Angelo-Emanuele-Alfredo*, minori sotto la p. p. del padre e nascituri dal detto Cortese *Angelo-Emanuele-Alfredo* fu Francesco e *Risso Maria-Clelia-Agnese* di Benedetto, coniugi, domt. come contro, con usufr. vitalizio ai coniugi Cortese *Angelo-Emanuele-Alfredo* fu Francesco e *Risso Maria-Clelia-Agnese* di Benedetto, domt. a Dego (Genova).
»	671078	311,50	Brizzolara *Giulia* fu Giuseppe, ved. di Biggini Giacomo, domt. a Roma.	Brizzolara *Maria-Giulia* fu Giuseppe, ved., ecc. come contro.
3,50 % Redimibile (1934)	449872	493,50	Bentivoglio *Silvio* fu Angelo, minore sotto la p. p. della madre Persanti Maria, ved. Bentivoglio, domt. a Roma.	Bentivoglio *Livia* fu Angelo, minore, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	397605	35 —	Coda Anna fu Melchiorre, minore sotto la p. p. della madre Gilardino *Modesta* fu Francesco, ved. Coda, domt. a Cossila (Novara), con usufrutto vitalizio a Gilardino *Modesta* fu Francesco, ved. di Coda Melchiorre, domt a Cossila (Novara).	Coda Anna fu Melchiorre, minore sotto la p. p. della madre Gilardino *Giovanna-Modesta* fu Francesco, vedova di Coda, domt. a Cossila (Novara), con usufr. vital. a Gilardino *Giovanna-Modesta* fu Francesco, ved., ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 10 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(1006) Roma, addì 11 aprile 1936 - Anno XIV. *Il direttore generale*: CIARROCCA.

CONCORSI

MINISTERO DELLE COLONIE

Concorso al posto di medico capo reparto radiologico nell'Ospedale coloniale principale di Tripoli.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE COLONIE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 13 dicembre 1933, n. 1706, 5 luglio 1934, n. 1176, il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, ed il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, modificato dal R. decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992, e R. decreto-legge 12 settembre 1935, n. 1816;

Visto l'ordinamento sanitario per le Colonie, approvato con R. decreto 20 marzo 1933, n. 702;

Visto il decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive variazioni;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina al posto di medico capo reparto radiologico nell'Ospedale coloniale principale di Tripoli;

Considerato che, trattandosi di tecnico che deve disimpegnare funzioni di particolare responsabilità ed importanza, si rende necessario provvedere alla sua nomina mediante scelta da effettuarsi per mezzo di pubblico concorso ed a particolari condizioni, in deroga alle norme vigenti per l'assunzione del personale a contratto, giusta quanto previsto dall'art. 22 del contratto-tipo, approvato col citato decreto 30 aprile 1929, n. 129;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Vista l'autorizzazione di S. E. il Capo del Governo a procedere d'urgenza, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 16 giugno 1932;

Decreta:

Art. 1. — È indetto un concorso per titoli, salva la facoltà prevista nel seguente art. 13, al posto di medico capo reparto radiologico nell'Ospedale coloniale principale di Tripoli.

Art. 2. — Al vincitore del suddetto concorso è corrisposto lo stipendio iniziale di L. 16.700 oltre l'indennità di servizio attivo di L. 3700, da ridursi l'uno e l'altra ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, e competono inoltre una indennità coloniale nella stessa misura di quella concessa agli impiegati di ruolo della Colonia, nonchè tutti gli altri assegni di carattere continuativo, che, previsti dall'art. 15 del contratto-tipo approvato col decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive variazioni o comunque estesi al personale a contratto, risulteranno ad esso applicabili.

Art. 3. — La nomina sarà fatta per un sessennio, ma il primo anno di servizio verrà considerato come periodo di prova a tutti gli effetti dell'art. 2 del contratto-tipo.

Per la riconferma in servizio e per il licenziamento dal medesimo saranno rispettivamente applicabili le disposizioni degli articoli 6 e 2 del contratto-tipo sopradetto.

Al vincitore del suddetto concorso sarà inoltre consentito il libero esercizio professionale, compatibilmente con le necessità del servizio.

Art. 4. — Il concorrente che abbia ottenuta la nomina al posto di medico capo reparto radiologico, sarà iscritto al grado 8° della tabella allegata al contratto-tipo sopra menzionato, e potrà conseguire, durante il servizio gli aumenti periodici stabiliti dallo stesso contratto-tipo.

Art. 5. — Per tutto quanto non è stato specificato sopra, valgono le disposizioni del contratto-tipo, delle quali si richiamano in modo particolare quelle contenute negli articoli 9, 14, 16 e 17.

Art. 6. — All'atto della nomina il vincitore del concorso sarà iscritto alla Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei sanitari.

Art. 7. — Il vincitore del concorso, al momento dell'accettazione della nomina dovrà sottoscrivere il contratto, che sarà costituito:

a) da un atto di sottomissione specificante le proprie generalità e portante la dichiarazione di accettazione e di riconoscimento delle norme previste dal presente decreto;

b) da un esemplare del presente bando di concorso;

c) da un esemplare del contratto-tipo, per le norme a cui il presente decreto riporta.

Art. 8. — Possono partecipare al concorso tutti i sanitari che, con i documenti presentati dimostrino:

a) di non aver superato l'età di anni 40 alla data del presente decreto, salvo l'aumento di 5 anni stabilito per gli ex combattenti;

b) di aver conseguito la laurea di medicina e chirurgia in una delle Regie università del Regno;

c) di avere un periodo di esercizio professionale non inferiore ad anni cinque, e di avere prestato servizio, per almeno tre anni compiuti, in un posto di ruolo, conseguito in seguito a pubblico concorso, presso un Regio Istituto di radiologia o presso il reparto radiologico di un pubblico grande ospedale di oltre 100 letti.

I titoli conseguiti in Ospedali militari equivalgono a tutti gli effetti a quelli conseguiti nei corrispondenti reparti degli Istituti universitari e degli Ospedali civili.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, il limite massimo di età è aumentato di quattro anni. Tale aumento è concesso anche a coloro che sono in possesso del brevetto di ferito per la Causa Fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925 e che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

I medici coloniali che abbiano prestato servizio effettivo per almeno sei anni presso ospedali o istituzioni sanitarie dei Municipi coloniali possono partecipare al concorso indipendentemente dall'età, sempre che in possesso degli altri requisiti stabiliti dal presente articolo.

Art. 9. — Chiunque intenda concorrere, dovrà far pervenire al Ministero delle colonie — Ufficio del personale — entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta bollata da L. 6, scritta e sottoscritta di proprio pugno, facendo espresso riferimento al presente decreto, indicando il nome, cognome e paternità, il luogo e la data di nascita, nonchè il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni, e la data della domanda.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente Ufficio del Ministero, e non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali ed i relativi documenti perverranno dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo agli uffici postali.

I concorrenti che risiedono in Colonia possono far pervenire entro il termine suindicato, le proprie domande alla sede del Governo della Colonia ove risiedono, per l'inoltro al Ministero delle colonie.

Art. 10. — Alla domanda i candidati devono unire:

a) il certificato su carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di origine (legalizzato dal presidente del Tribunale), in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano ed ha il pieno godimento dei diritti civili e politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta con decreto Reale;

b) l'estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente del Tribunale;

c) il certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune ove il candidato ha domicilio e la sua abituale residenza almeno da un anno, o in caso di residenza per un periodo minore, altro certificato del podestà o dei podestà delle precedenti residenze entro l'anno. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto e legalizzato dal Prefetto. Per i residenti nelle Colonie italiane tale certificato sarà rilasciato e legalizzato dalle competenti autorità amministrative della Colonia;

d) il certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto;

e) documento comprovante l'adempimento agli obblighi di leva;

f) il certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o da un medico militare in attività di servizio o dall'ufficiale sanitario del Comune, o dal direttore della Sanità della Colonia di residenza in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, il quale comprovi che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, capace di affrontare qualsiasi clima, che ha l'attitudine fisica a disimpegnare convenientemente il servizio in Colonia, non è affetto da imperfezioni fisiche visibili non derivanti da ragioni di guerra. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto; quella del medico militare dalla superiore autorità militare; quella del sanitario comunale dal podestà, la cui firma deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto; quella del direttore di sanità della Colonia dal Segretario generale. L'Amministrazione si riserva di disporre direttamente tutti gli accertamenti sanitari che riterrà del caso;

g) il diploma in originale o in copia notarile della laurea in medicina e chirurgia conseguita in una Regia università del Regno;

h) i certificati comprovanti il possesso dei requisiti indicati nella lettera *c*) del precedente art. 8, e il certificato di iscrizione in uno degli albi degli ordini dei medici del Regno;

i) i documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscono agli ex combattenti ed agli invalidi o minorati di guerra, per la causa nazionale e per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, agli orfani di guerra, dei caduti per la causa nazionale e dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

l) il certificato di iscrizione al P. N. F. redatto su carta da bollo da L. 4, da cui risulti che il concorrente è iscritto al P. N. F. per l'anno in corso, con l'indicazione dell'anno d'iscrizione e del numero della tessera.

Detto certificato dovrà essere rilasciato dal segretario (o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento, e vistato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, o, in sua vece, dal vice segretario federale o dal segretario amministrativo.

Per gli iscritti al Partito anteriormente al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, il certificato dovrà essere rilasciato dalla Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale l'interessato è iscritto e dovrà essere vistato da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice-segretari, ovvero dal Segretario amministrativo, e contenere la dichiarazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data di iscrizione o dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Inoltre per i feriti per la Causa Fascista e per i partecipanti alla Marcia su Roma il certificato dovrà riportare gli estremi dei relativi brevetti.

Per gli italiani non regnicoli ed i cittadini italiani residenti all'estero, il certificato d'iscrizione al Partito dovrà essere rilasciato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice-segretari del P. N. F., nel caso in cui si tratti di appartenenti al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922 e di feriti per la causa fascista;

m) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio.

Non si terrà conto delle domande che non siano corredate da tutti i documenti sopra elencati.

I concorrenti che dimostrino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio di una Amministrazione dello Stato, od impiegati a contratto presso l'Amministrazione coloniale, potranno esimersi dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere a), c), d) ed e).

Le legalizzazioni non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Alla domanda stessa il concorrente dovrà unire, oltre il certificato dei punti ottenuti agli esami universitari speciali, di laurea e di abilitazione professionale, tutti quegli altri titoli scientifici e di servizio che egli crederà di produrre.

I documenti ed i titoli devono essere descritti in un elenco in due originali, dei quali uno sarà unito agli atti e l'altro sarà restituito al concorrente con indicazione di ricevuta.

Art. 11. — Il Ministro per le colonie giudica della regolarità delle domande di ammissione al concorso di cui al presente decreto e della relativa documentazione e dichiara le ammissioni. È in facoltà sua di negare con provvedimento definitivo ed insindacabile l'ammissione al concorso. I concorrenti ammessi ne ricevono comunicazione scritta al domicilio da essi indicato, a norma del precedente art. 9.

Art. 12. — La Commissione esaminatrice è presieduta da un Segretario generale di Colonia, ed è costituita da:

a) due funzionari della carriera direttiva coloniale, di grado non inferiore al 7°;

b) dal funzionario della sanità pubblica capo del servizio sanitario del Ministero delle colonie;

c) da un ufficiale superiore medico del Regio esercito;

d) da due docenti della specialità di una delle facoltà mediche universitarie del Regno.

Disimpegnerà le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva coloniale di grado non inferiore al 9°.

Art. 13. — La valutazione dei titoli sarà fatta dalla Commissione secondo l'ordine seguente:

1° titoli che comprovino i servizi fatti nella specialità per cui è bandito il concorso;

2° docenza in radiologia;

3° specializzazione in radiologia;

4° altre docenze;

5° altre specializzazioni;

6° titoli comprovanti altri servizi prestati.

Le pubblicazioni saranno valutate secondo l'ordine medesimo.

Per la valutazione dei concorrenti, ciascun commissario dispone di 20 punti.

Conseguono la idoneità quei concorrenti che abbiano riportato almeno quattordici ventesimi.

Sono titoli preferenziali a parità di merito, il servizio prestato in Colonia e la libera docenza in medicina ed in igiene coloniale. Dette preferenze valgono solo nell'esame dei titoli.

È fatta comunque salva alla Commissione giudicatrice la facoltà di sottoporre i concorrenti che hanno conseguito l'idoneità a norma del comma precedente, ad una prova di esame pratico, consistente in ricerche pertinenti la specialità e nel susseguente referto. L'argomento d'esame potrà essere assegnato, o singolarmente a ciascun aspirante o a gruppi di aspiranti, a giudizio della Commissione esaminatrice.

Ove sia disposta la prova di esame di cui al comma precedente, i concorrenti ne saranno informati con il preavviso di dieci giorni. Per la prova medesima ogni commissario dispone di dieci punti.

Sarà considerato rinunziatario al concorso il candidato che non si presenterà alla prova pratica suddetta.

Avranno superato la prova quei concorrenti che avranno riportato almeno sette decimi.

Tale votazione verrà aggiunta a quella ottenuta nella valutazione dei titoli.

Sarà dichiarato vincitore del concorso il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di punti.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni contenute nell'art. 1 del R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176.

Restano ferme le disposizioni vigenti a favore degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa fascista e degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, degli orfani di guerra, dei caduti per la causa fascista, dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, nonchè in favore degli ex combattenti in genere e degli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, che valgono agli effetti della graduatoria effettuata in base al risultato complessivo dell'esame dei titoli e della eventuale prova pratica.

Art. 14. — In caso di rinuncia alla nomina da parte del candidato dichiarato vincitore, il Ministro per le colonie potrà, a suo giudizio insindacabile, procedere od alla nomina di altro candidato idoneo, seguendo sempre l'ordine di graduatoria, od all'apertura di un nuovo concorso.

Art. 15. — Qualora entro dieci giorni dall'invito rivoltogli, il candidato prescelto non abbia provveduto alla firma del contratto di cui all'art. 7 del presente decreto, s'intenderà decaduto per tacita rinunzia e l'Amministrazione potrà procedere senza alcun avviso od alla nomina di altro concorrente od all'apertura di un nuovo concorso, secondo quanto è prescritto nel precedente art. 14.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 gennaio 1936 - Anno XIV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL. *p. Il Ministro per le colonie:* LESSONA.

(1042)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.